



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

Ordinanza n. 21/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO - Domenica 19.12.2021

- Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto - Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- Considerato che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale, con conseguente incremento dei contagi;
- Atteso che, in occasione della manifestazione denominata "Canti sotto l'Albero" prevista in Piazza Genestrone per il giorno di Domenica 19 Dicembre 2021 dalle ore 10,30 si registrerà, ragionevolmente, un intenso afflusso di persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà di garantire un adeguato distanziamento interpersonale;
- Ritenuto che, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire un'evoluzione del quadro pandemico nel territorio del Comune di Nibbiola, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione durante la manifestazione citata, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare, durante le tradizionali manifestazioni natalizie, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale;
- Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;
- Visti:
 - il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
 - la Legge n. 833/1978;
 - il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - il R.D. 18 giugno 1931, n. 773; il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
 - la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

- il DPCM del 2 marzo 2021; • Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

Dalle ore **10,30 alle ore 21,00** del giorno di **Domenica 7 dicembre 2021** in tutta Piazza Genestrone.

L'OBBLIGO

a chiunque di indossare, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione

- a) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione;

ORDINA ALTRESÍ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

- L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.
- L'Ufficio di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale
- che la presente ordinanza sia comunicata a:
 - Prefetto (Ufficio territoriale del Governo di Novara);
 - Questore di Novara;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Vespolate;

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR del Piemonte entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Nibbiola lì 15.12.2021



IL SINDACO
Pierfrancesco Agnesina